

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1344 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) L'attuale formulazione delle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e delle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della nomenclatura combinata fa riferimento all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce i metodi per il calcolo del tenore di saccarosio nello zucchero greggio e in determinati sciroppi.
- (3) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno soppressi con effetto dal 1° ottobre 2017 a seguito della modifica del regime delle quote per la produzione di zucchero, dovuta ai cambiamenti intervenuti nella politica agricola. Pertanto i riferimenti all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 nelle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e nelle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 diventeranno obsoleti.
- (4) Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la creazione di un vuoto giuridico, è necessario modificare tali note complementari e integrarvi direttamente i metodi di analisi applicabili.
- (5) Alla luce dei miglioramenti nei metodi di analisi per la determinazione del tenore di zuccheri, il metodo attualmente utilizzato per calcolare il tenore di zuccheri di taluni prodotti che rientrano nel capitolo 17, che può essere influenzato dalla matrice del campione o da composti interferenti, dovrebbe essere sostituito dal metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»).
- (6) Tuttavia, per altri prodotti che rientrano nel capitolo 17 e per i prodotti che rientrano nel capitolo 21, ove il tenore di zuccheri non sia basato esclusivamente su saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio a causa della presenza di altri zuccheri, il metodo HPLC non può essere applicato. Per tali prodotti, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dovrebbe essere determinato con il metodo rifrattometrico in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (7) Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione con riguardo alla determinazione del tenore di zuccheri di taluni prodotti, è opportuno modificare le note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e le note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della parte seconda della nomenclatura combinata.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (9) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno abrogati con effetto dal 1° ottobre 2017. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ G.U. L. 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (G.U. L. 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (G.U. L. 274 del 16.9.2014, pag. 6).

